



COMUNE DI PERUGIA
UNITA' OPERATIVA CONTRATTI

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 4.06.2012

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Principi
- Articolo 3 - Definizioni generali
- Articolo 4 - Ambito applicativo ed esclusioni
- Articolo 5 - Responsabile unico del procedimento

TITOLO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI

CAPO I - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI E PUBBLICITÀ

- Articolo 6 - Procedure di selezione dei contraenti
- Articolo 7 - Ricorso alla procedura negoziata
- Articolo 8 - Formazione di elenchi di operatori economici
- Articolo 9 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti e di aggiudicazione dei contratti

CAPO II - GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE

- Articolo 10 - Determinazione a contrarre
- Articolo 11 - Bando di gara
- Articolo 12 - Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi
- Articolo 13 - Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte
- Articolo 14 - Criteri per la valutazione delle offerte

CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI GARA

- Articolo 15 - Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
- Articolo 16 - Seggio di gara nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture
- Articolo 17 - Controlli sul possesso dei requisiti
- Articolo 18 - Modalità di espletamento della gara nelle procedure aperte
- Articolo 19 - Modalità di espletamento della gara nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate
- Articolo 20 - Gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Articolo 21 - Gara con il criterio del prezzo più basso
- Articolo 22 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta
- Articolo 23 - Aggiudicazione definitiva

CAPO IV - PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI CONTRAENTI PER APPALTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA.

Articolo 24 - Disposizioni applicabili e deroghe

Articolo 25 - Rilevazione delle offerte anormalmente basse e soglia di congruità

CAPO V - PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER APPALTI DI SERVIZI COMPRESI NELL'ALLEGATO II B DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 26 - Disposizioni applicabili

Articolo 27 - Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte

Articolo 28 - Impostazione gara

Articolo 29 - Criteri per la selezione dei contraenti

Articolo 30 - Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse

CAPO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 31 - Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore

Articolo 32 - Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale

Articolo 33 - Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Articolo 34 - Concessioni di servizi

Articolo 35 - Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione

Articolo 36 - Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

CAPO I - IL CONTRATTO

Articolo 37 - Stipulazione dei contratti

Articolo 38 - Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici

Articolo 39 - Forma del contratto

Articolo 40 - Rogito a cura del Segretario Generale

Articolo 41 - Rogito presso notai

Articolo 42 - Competenza alla stipulazione

Articolo 43 - Spese contrattuali

Articolo 44 - Contenuto e durata del contratto

Articolo 45 - Cauzione provvisoria e definitiva

Articolo 46 - Responsabilità e assicurazioni

CAPO II - L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 47 - Esecuzione del contratto

Articolo 48 - Inadempimenti e penali

Articolo 49 - Cessione del contratto e subappalto

TITOLO V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Articolo 50 - Definizione delle controversie

Articolo 51 - Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

TITOLO VI - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 52 - Rinvio dinamico

Articolo 53 - Disposizioni finali

Articolo 54 - Abrogazione

Articolo 55 - Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 **(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di individuazione dei contraenti per altre tipologie di contratti indette dall'Amministrazione nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, della legislazione nazionale e regionale nonché dello Statuto comunale.

Articolo 2 **(Principi)**

1. L'attività contrattuale dell'Amministrazione è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture devono altresì garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità con le modalità indicate dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, dal d.p.r. n. 207/2010 e dal presente regolamento.

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.

3. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

4. Per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal d.p.r. n. 207/2010 e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e, per quanto applicabili, delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.

5. Per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dal d.p.r. n. 207/2010 e nel presente regolamento, l'attività contrattuale dell'Amministrazione si svolge altresì nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice civile.

Articolo 3 **(Definizioni generali)**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "d.lgs. n. 163/2006" o "Codice dei contratti pubblici" il complesso di disposizioni contenuto nel d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- b) per "d.p.r. n. 207/2010" o "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici" il complesso di disposizioni attuative del d.lgs. n. 163/2006;
- c) per "appalti pubblici" i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l'Amministrazione e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.p.r. n. 207/2010.

Articolo 4

(Ambito applicativo ed esclusioni)

1. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
2. Esulano dell'ambito applicativo del presente regolamento:
 - a) le convenzioni, i consorzi, gli accordi di programma e di cooperazione tra enti di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del d.lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 e di cui al Capo VIII dello Statuto comunale;
 - b) gli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della legge n. 241/1990;
 - c) le transazioni su vertenze pendenti;
 - d) gli affidamenti di incarichi di consulenza e di collaborazione nonché l'affidamento di singoli incarichi legali e difensionali, giudiziali e stragiudiziali;
 - e) l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, per i quali si applica il regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 26.5.2008;
 - f) le sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture, per le quali si applica il regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 209 del 20.12.2010, salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 39, comma 2.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in combinato disposto con quelle contenute in altri specifici regolamenti comunali.

Articolo 5

(Responsabile unico del procedimento)

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture è nominato un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dagli articoli 9 e 272 del d.p.r. n. 207/2010.
2. Il responsabile unico del procedimento viene nominato dal dirigente del servizio competente, di norma, nell'ambito della propria struttura di riferimento. In caso di mancata nomina formale espressa, il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del dirigente del servizio competente nella realizzazione di lavori ed acquisizione di servizi e forniture.
3. Il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti attribuitigli dalla normativa vigente relativamente alle procedure di affidamento e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Titolo II

Disposizioni procedurali relative alla selezione dei contraenti

Capo I

Procedure di selezione dei contraenti e pubblicità

Articolo 6

(Procedure di selezione dei contraenti)

1. L'Amministrazione aggiudica i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante:

- a) "procedure aperte", intese come le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- b) "procedure ristrette", intese come le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti;
- c) "procedure negoziate", intese come le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
- d) altre procedure, comportanti particolari interazioni tra l'Amministrazione stessa ed i potenziali contraenti, definite dalla normativa vigente.

Articolo 7 **(Ricorso alla procedura negoziata)**

1. L'Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e previa adeguata motivazione, può ricorrere alla procedura negoziata:

- a) per lavori, servizi e forniture senza alcun limite di importo, nei casi tassativamente previsti dagli articoli 56 e 57 del d.lgs. n. 163/2006, rispettivamente previa o senza pubblicazione di un bando di gara. Nei casi contemplati dal citato articolo 57, l'invito è rivolto ad almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
- b) per lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro, ai sensi dell'articolo 122, comma 7, e secondo la procedura dettata dall'articolo 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006. L'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro, ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
- c) per gli incarichi di progettazione e servizi tecnici, nei limiti consentiti dalla vigente normativa;
- d) per lavori concernenti beni mobili ed immobili e interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale di importo complessivo non superiore a un milione di euro ai sensi degli articoli 198 e 204 del d.lgs. n. 163/2006. In tale caso l'invito è rivolto ad almeno quindici soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
- e) in tutti gli altri casi espressamente previsti e consentiti dalla vigente normativa.

2. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando si articola in due fasi, interamente gestite dalla struttura in cui è incardinato il responsabile unico del procedimento:

- a) individuazione e selezione dei soggetti da invitare al confronto sulla base di informazioni desunte dal mercato (indagine di mercato);
- b) analisi e valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici invitati;

3. Il responsabile unico del procedimento, di norma, può individuare gli operatori economici da invitare mediante ricorso ad una delle seguenti modalità:

- a) avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse pubblicato, per almeno dieci giorni, all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

A seconda dell'importo complessivo della commessa e della sua appetibilità per i potenziali concorrenti, il responsabile unico del procedimento può disporre ulteriori adeguate misure di pubblicità, anche rispetto a quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006. Nell'avviso deve essere specificato se l'invito verrà rivolto a tutti coloro che avranno manifestato interesse oppure se l'invito verrà rivolto solo ad alcuni degli operatori economici, da individuare sulla base dei criteri esplicitati nel medesimo avviso. Ai fini della predetta selezione è possibile ricorrere anche al sorteggio pubblico, del quale deve essere redatto sintetico processo verbale;

- b) estrazione dagli elenchi aperti di operatori economici distinti per lavori, servizi e forniture, predisposti dall'Amministrazione comunale o regionale secondo la normativa vigente, nel rispetto del principio di rotazione.

4. In casi particolari, adeguatamente motivati e per lavori di importo non superiore a cinquecentomila euro è in facoltà del dirigente procedere all'invito degli operatori economici, nel numero minimo previsto dalla legge individuandoli sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato e sulla base di criteri previamente esplicitati nella determinazione a contrarre.

Articolo 8 **(Formazione elenchi di operatori economici)**

1. Al fine di garantire l'ottimale selezione dei soggetti cui aggiudicare appalti mediante procedure negoziate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. b), l'Amministrazione procede alla formazione di elenchi o di liste di accreditamento di operatori economici, tenendo conto dei limiti, delle modalità di formazione e delle condizioni di utilizzo di tali sistemi di qualificazione permanente previsti dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento attuativo dello stesso.

2. In particolare, la formazione dei predetti elenchi di operatori economici deve tendere al rispetto dei seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della volontà dell'Amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui trarre i nomi degli operatori da invitare mediante la pubblicazione di un avviso pubblico reso conoscibile secondo modalità idonee, quali la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ove previsto dalla legge, all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione nonché sui siti informatici previsti dall'articolo 66, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006;

b) possibilità, per tutti gli operatori interessati in possesso dei requisiti richiesti, di iscriversi nell'elenco senza alcuna limitazione temporale;

c) previsione nell'avviso di meccanismi volti ad assicurare l'aggiornamento, almeno annuale, dei predetti elenchi;

d) previsione nell'avviso dei criteri per la selezione degli operatori da invitare.

Articolo 9 **(Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti e di aggiudicazione dei contratti)**

1. L'Amministrazione pubblicizza le procedure di selezione dei contraenti e di aggiudicazione degli appalti secondo quanto stabilito dal Codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione dello stesso.

2. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli altri appalti e contratti per i quali il d.lgs. n. 163/2006 non trova applicazione o si applica solo in parte (concessione di servizi, servizi esclusi, ecc.).

Capo II **Gestione delle procedure selettive**

Articolo 10 **(Determinazione a contrarre)**

1. La procedura di scelta di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture è preceduta da apposita determinazione a contrarre assunta dal dirigente destinatario dell'intervento, su proposta del responsabile unico del procedimento, e contenente i seguenti elementi:

a) il fine e la volontà che con il contratto si intendono perseguire;

- b) l'oggetto del contratto e le sue clausole essenziali;
- c) la procedura prescelta per l'individuazione degli offerenti;
- d) il criterio prescelto per la selezione della migliore offerta;
- e) la motivazione circa eventuali deroghe ai modelli di bando predisposti dall'Autorità ai sensi del successivo articolo 11, comma 1;
- f) ogni altro elemento richiesto dalla legislazione vigente o dal presente regolamento.

2. In caso di ricorso alla procedura negoziata la determinazione a contrarre deve recare l'indicazione dei motivi che hanno condotto all'adozione di tale procedura e alla scelta dei criteri per la selezione degli operatori economici da invitare secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Articolo 11 (Bando di gara)

1. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. n. 163/2006 il bando di gara viene predisposto dall'unità operativa Contratti sulla base dei modelli approvati dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. La determinazione a contrarre motiva espressamente in ordine alle deroghe ai predetti modelli.

2. Gli elementi specificativi delle informazioni riportate nel bando di gara vengono illustrati in dettaglio in un apposito documento complementare, denominato disciplinare di gara, o nella parte procedurale del documento complessivo regolante l'appalto, denominato capitolato speciale o capitolato d'oneri.

3. Il capitolato speciale o d'oneri illustra le specifiche tecniche relative all'appalto previste dall'articolo 68 del d.lgs. n. 163/2006 e dal correlato allegato VIII.

4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, nel bando di gara o nella lettera di invito o comunque negli altri documenti di gara l'Amministrazione indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista di lavori, servizi e forniture l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Articolo 12 (Specifiche tecniche e progetto dell'appalto per beni o servizi)

1. L'Amministrazione illustra le proprie esigenze in relazione all'acquisizione di beni o servizi nelle specifiche tecniche, definite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 68 del d.lgs. 163/2006 e dall'allegato VIII dello stesso.

2. Le specifiche tecniche precisano, in particolare, gli aspetti prestazionali, organizzativi e funzionali dell'appalto.

3. Gli elementi illustrativi di ogni appalto per l'acquisizione di beni o servizi sono riportati nel progetto descrittivo dello stesso, formalizzato contestualmente alla determinazione a contrarre.

4. Il progetto dell'appalto per l'acquisizione di beni o servizi è formato:

- a) da una relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
- b) dalle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- c) dal calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);
- e) dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- f) dallo schema di contratto.

Articolo 13

(Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte e, in ogni caso, rispetta i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 122 e 124 del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 14

(Criteri per la valutazione delle offerte)

1. I contratti possono essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dagli articoli 82 e 83 del d.lgs. n. 163/2006 e degli articoli 118, 119 e 120 del d.p.r. n. 207/2010.

2. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara (capitolato speciale, bando e disciplinare) indicano i criteri di valutazione dell'offerta e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun criterio di valutazione prescelto è possibile prevedere dei sub-criteri e dei sub-punteggi garantendo un adeguato rapporto tra i criteri economici e quelli qualitativi e tecnico funzionali.

3. L'Amministrazione precisa nei documenti di gara la metodologia per l'attribuzione dei punteggi ai criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte secondo quanto previsto negli allegati G e P del d.p.r. 207/2010. I pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, devono essere globalmente pari a cento.

4. I criteri relativi ad elementi gestionali, tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva.

5. L'Amministrazione specifica nel bando di gara o nel disciplinare i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi ai criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte.

6. In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi offerti verrà effettuata con riferimento al valore complessivo del contratto mentre il ribasso dovrà riguardare la base d'asta individuata espressamente nel bando di gara.

7. L'Amministrazione può individuare nel bando di gara o nel disciplinare o nella lettera di invito una clausola di riferimento qualitativo, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile sono escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

Capo III

Disposizioni relative alla disciplina delle operazioni di gara

Articolo 15

(Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il dirigente competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, nomina una commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del d.lgs. 163/2006.
2. La commissione giudicatrice è nominata sempre dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce il contratto ed è presieduta, di norma, da un dirigente dell'Amministrazione. I commissari diversi dal presidente vengono scelti tra i dirigenti e/o i funzionari dell'Amministrazione incaricati di posizione organizzativa, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. Per i commissari diversi dal presidente valgono le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 84 del d.lgs. n. 163/2006.
4. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità e negli altri casi previsti dalla normativa vigente, e segnatamente dall'articolo 120, comma 4, del d.p.r. n. 207/2010, si procede alla nomina di commissari esterni all'Amministrazione di comprovata esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. I commissari esterni sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
5. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina i compensi, se ed in quanto dovuti, e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico.
6. La commissione giudicatrice opera come soggetto deputato a verificare la regolarità della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara e a valutare l'offerta tecnica ed economica dei concorrenti.

Articolo 16

(Seggio di gara nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, le operazioni di gara vengono, di norma, espletate da un seggio di gara composto dal responsabile unico del procedimento e da due testimoni, assistiti da un segretario verbalizzante.
2. E' comunque in facoltà del dirigente competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, demandare la valutazione delle offerte secondo il criterio del prezzo più basso ad una commissione di gara formata da tre componenti. In tale caso la commissione è presieduta dal responsabile unico del procedimento e da altri due dipendenti dell'Amministrazione in possesso di qualifica dirigenziale o titolari di posizione organizzativa.

Articolo 17 **(Controlli sul possesso dei requisiti)**

1. L'Amministrazione procede, attraverso i propri uffici e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti ai concorrenti, secondo quanto previsto dall'articolo 48 d.lgs. n. 163/2006.
2. La verifica di cui al comma 1 viene effettuata subito dopo l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa posta a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara e comunque prima dell'apertura dei plichi delle offerte.
3. La verifica di cui al comma 1 è condotta per tutte le tipologie di appalti di lavori, di servizi e di forniture di beni. Negli appalti pubblici di lavori l'attestazione di qualificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziaria.
4. Per gli appalti di lavori di importo a base di gara superiore a ventimilioneicentocinquantomila l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve possedere il requisito indicato dall'articolo 61, comma 6, del d.p.r. n. 207/2010.
5. Nell'ambito delle procedure ristrette, la verifica dei requisiti è realizzata prima dell'apertura delle offerte.

Articolo 18 **(Modalità di espletamento della gara nelle procedure aperte)**

1. Nelle procedure aperte la commissione giudicatrice o il seggio di gara, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, procede allo svolgimento delle operazioni per l'ammissione degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara, secondo quanto previsto ai commi successivi.
2. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando la commissione giudicatrice o il seggio di gara si riuniscono in una sala aperta al pubblico.
3. Il presidente della commissione o il responsabile unico del procedimento, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperto l'esperimento e dà notizia del numero dei plichi pervenuti nel termine prescritto, ammessi al successivo esame e del numero dei plichi che, pervenuti fuori termine, vengono esclusi dalla gara. I plichi pervenuti fuori termine, chiusi e inalterati, vengono affidati al segretario verbalizzante della commissione o del seggio di gara perché ne sia data

successiva comunicazione ai concorrenti interessati. I plichi non ammessi vengono restituiti solo su espressa richiesta del concorrente escluso e previa acquisizione di copia fotostatica dei prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione.

4. Il presidente della commissione o il responsabile unico del procedimento procede all'apertura dei plichi per l'esame della documentazione amministrativa richiesta. A conclusione della verifica, viene dichiarata l'ammissione delle relative domande. Per i soggetti ammessi le buste contenenti le offerte vengono depositate sul tavolo, sigillate ed inalterate.

5. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del d.lgs. n. 163/2006, il presidente della commissione giudicatrice o il responsabile unico del procedimento invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

6. La commissione giudicatrice o il responsabile unico del procedimento dispone motivatamente e seduta stante l'esclusione dei concorrenti se le carenze o le irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta integrano una delle cause legali tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1bis, del d.lgs. n. 163/2006. Eventuali eccezioni sollevate dagli interessati presenti all'esperimento vengono inserite nel verbale di gara. Per i plichi dei soggetti non ammessi alle fasi successive dell'esperimento si applica quanto disposto al precedente comma 3, ultimo periodo.

7. Ultimato l'esame della documentazione amministrativa, l'esperimento di gara prosegue in base alla disciplina dettata dal successivo articolo 20 o 21, a seconda del criterio di selezione delle offerte prescelto.

Articolo 19

(Modalità di espletamento della gara nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate)

1. Nelle procedure ristrette, dopo la fase di prequalificazione degli operatori economici, si applica la disciplina dettata dal successivo articolo 20 o 21, a seconda del criterio di selezione delle offerte prescelto.

2. Per i lavori di importo a base di gara superiore a venti milioni di euro, qualora affidati con la procedura ristretta di cui all'articolo 55, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, l'amministrazione indica nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare con i soggetti invitati, garantendo il contraddittorio tra le parti.

3. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, si applicano in quanto compatibili gli articoli 18 e 20 o 21, a seconda del criterio di selezione delle offerte prescelto.

Articolo 20

(Gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

1. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, apre le buste contenenti le offerte tecniche ai soli fini del riscontro della documentazione prodotta dal concorrente, mediante lettura ad alta voce del titolo della documentazione e sottoscrizione degli elaborati in ogni foglio. Di tali operazioni viene dato atto nel verbale della seduta.

2. In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando gli elementi, i pesi e i punteggi indicati nel bando secondo quanto previsto negli allegati G e P del d.p.r. n. 207/2010. La commissione giudicatrice, a seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte, stende una specifica graduatoria di merito dei concorrenti.
3. La commissione giudicatrice fissa la data della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche entro un termine congruo dalla conclusione delle operazioni di valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte.
4. Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, prima dello svolgimento di tale operazione, il presidente della commissione giudicatrice dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
5. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dando lettura delle medesime. La commissione procede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse nella stessa seduta pubblica.
6. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 86 del d.lgs. n. 163/2006, il presidente della commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica.
7. La commissione giudicatrice procede, in sedute riservate, alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo la procedura stabilita dagli articoli 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006 e con le modalità eventualmente specificate nel bando o nel disciplinare di gara. Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva.
8. Per procedere alla verifica delle offerte anomale, la commissione giudicatrice può chiedere al responsabile unico del procedimento di avvalersi del supporto di soggetti esterni particolarmente esperti in materia.
9. Il presidente della commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della prima migliore offerta risultata congrua.
10. Il presidente della commissione giudicatrice trasmette il verbale delle operazioni di gara, comprensivo di tutti i documenti illustrativi, al soggetto deputato a disporre l'aggiudicazione definitiva.

Articolo 21

(Gara con il criterio del prezzo più basso)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, il responsabile unico del procedimento, in seduta pubblica, ultimato l'esame della documentazione amministrativa, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, dopo averne verificata la regolarità, dà lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.
2. A conclusione della lettura, il responsabile unico del procedimento procede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del dpr. n. 207/2010.

Articolo 22 **(Aggiudicazione in caso di una sola offerta)**

1. L'Amministrazione può inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito l'indicazione che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto o all'affidamento del contratto anche in presenza di una sola offerta valida, ove essa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
2. In caso di omessa previsione ai sensi del comma 1, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 23 **(Aggiudicazione definitiva)**

1. Nelle procedure aperte, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione del bando il provvedimento di aggiudicazione definitiva è assunto con determinazione del dirigente competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
2. Il soggetto deputato a disporre l'aggiudicazione definitiva può richiedere chiarimenti in merito all'aggiudicazione provvisoria alla commissione giudicatrice o al responsabile unico del procedimento, se soggetto da lui diverso.
3. Negli appalti di lavori, servizi e forniture l'aggiudicazione definitiva segue la verifica, a cura del dirigente competente, circa il possesso dei requisiti di carattere speciale in capo alla ditta dichiarata aggiudicataria in via provvisoria.
4. L'aggiudicazione definitiva è comunicata nei termini e nelle forme previste dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 79 del d.lgs. n. 163/2006. Dall'invio dell'ultima di tali comunicazioni decorre il termine dilatorio di trentacinque giorni entro il quale non sono ammessi la stipulazione del contratto e la consegna d'urgenza dell'appalto, fatti salvi i casi specificamente consentiti dalla normativa vigente.
5. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e, quindi, la stipulazione del contratto restano subordinate alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara e della non sussistenza, a carico della ditta aggiudicataria, dei procedimenti o dei provvedimenti ostativi previsti dalla vigente normativa in materia di repressione della delinquenza di tipo mafioso.
6. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale viene effettuata dall'unità operativa Contratti che procede anche alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
7. La verifica del possesso dei prescritti requisiti è condotta secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Capo IV **Procedure per la selezione di contraenti per appalti inferiori alla soglia comunitaria.**

Articolo 24 **(Disposizioni applicabili e deroghe)**

1. L'Amministrazione aggiudica appalti per importi inferiori alla soglia comunitaria nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nelle parti I, II, IV e V, nonché dagli articoli 121, 122, 123 e 124 del d.lgs. n. 163/2006.
2. Alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quanto stabilito dagli articoli da 26 a 33 e per le disposizioni riportate nel Titolo III.

Articolo 25

(Rilevazione delle offerte anormalmente basse e soglia di congruità)

1. Nelle gare per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, qualora sia stato scelto il metodo di esclusione automatica delle offerte anomale, ma siano state presentate meno di cinque offerte, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del d.lgs. 163/2006 e dell'articolo 121 del d.p.r. 207/2010 l'Amministrazione, può valutare la congruità delle offerte assumendo la presumibile anomalia in relazione ai seguenti elementi specifici di parametrizzazione o ad altri eventualmente individuati di volta in volta nei documenti di gara:
 - a) livello della parte tecnico-qualitativa dell'offerta valutato come inferiore alla metà del punteggio attribuibile complessivamente per tale aspetto;
 - b) prezzo/ribasso del prezzo relativo ai lavori/servizi/forniture di beni espresso nell'offerta con un valore relativo inferiore al 50% della base d'asta.

Capo V

Procedure per la selezione dei contraenti per appalti di servizi compresi nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici

Articolo 26

(Disposizioni applicabili)

1. Alle procedure di aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 si applicano soltanto gli articoli 20, 27, 65, 68 e 225 dello stesso decreto legislativo.
2. L'Amministrazione sviluppa le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi elencati nell'allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
3. L'Amministrazione può assumere come riferimento di principio o in analogia, le disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 per la disciplina e la regolazione di dettaglio delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi di cui all'allegato II B.

Articolo 27

(Termini per la presentazione di domande di partecipazione e di offerte)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte ed eventualmente delle domande di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato II B del d.lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

2. L'Amministrazione può stabilire, in relazione alle caratteristiche dell'appalto ed al grado di complessità dello stesso, termini inferiori a quelli minimi ordinari individuati dagli articoli 70, 122 e 124 del d.lgs. n. 163/2006, dovendo in ogni caso tener conto del necessario rispetto del principio di proporzionalità.

Articolo 28 (Impostazione gara)

1. L'Amministrazione predispone gli atti di gara per la regolamentazione delle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, indicando negli stessi disposizioni e clausole volte a disciplinare le procedure di selezione dei contraenti in modo da assicurare l'attuazione dei principi stessi.

2. L'impostazione degli atti di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 può essere realizzata dall'Amministrazione anche con formule sperimentali ed innovative, nonché con soluzioni differenti rispetto a quelle prefigurate dalle disposizioni del decreto stesso per altre tipologie di appalti di servizi.

Articolo 29 (Criteri per la selezione dei contraenti)

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara i criteri per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 indicando per gli stessi l'ordine di priorità e le relative ponderazioni, nonché specificandone l'articolazione in eventuali sub-criteri, con indicazione dei sub-pesi ponderali.

2. Di regola, nella definizione dei criteri di aggiudicazione dei servizi di cui all'allegato II B è data prevalenza agli elementi volti ad analizzare i vari profili qualitativi delle proposte dei concorrenti e diretti ad identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa. E' consentito inserire nella valutazione dell'offerta criteri che attengono alla capacità dell'offerente a prestare il servizio nel rispetto dei seguenti vincoli:

- a) i criteri devono essere connessi all'oggetto della prestazione;
- b) tali criteri non devono risultare decisivi o preponderanti nella valutazione dell'offerta.

3. L'Amministrazione specifica nel bando di gara o nel disciplinare i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi ai criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte.

Articolo 30 (Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse)

1. L'Amministrazione indica nel bando e nel disciplinare di gara per l'aggiudicazione di appalti di servizi rientranti nella classificazione dell'allegato II B del d.lgs. n. 163/2006:

- a) i criteri per la rilevazione delle offerte anormalmente basse, specificando le eventuali soglie di congruità e le modalità di computo per il superamento dei parametri prefissati;
- b) le modalità per la verifica delle offerte rilevate come anormalmente basse, comunque nel rispetto del percorso di garanzia minima stabilito dall'articolo 55 della direttiva 2004/18/CE.

Capo VI

Disposizioni particolari

Articolo 31

(Procedure riservate a soggetti del Terzo Settore)

1. L'Amministrazione può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi sociali riservate in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore, come individuabili in base all'articolo 5 della legge n. 328/2000 ed al d.p.c.m. 30 marzo 2001.
2. Le procedure riservate di cui al precedente comma sono indette e sviluppate dall'Amministrazione assumendo a riferimento le disposizioni normative inerenti l'affidamento di servizi sociali o regolanti i rapporti con le cooperative sociali, le imprese sociali e gli altri organismi del Terzo Settore, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 32 e 33.

Articolo 32

(Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale)

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni contenute nella l.r. Umbria del 19 febbraio 2005 n. 9.
4. Qualora l'importo dell'affidamento sia superiore alla soglia comunitaria è possibile, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 381/1991, prevedere nel relativo bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate ed attraverso l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo, da dichiararsi comunque il sede di partecipazione alla gara.

Articolo 33

(Rapporti con le associazioni di promozione sociale o di volontariato)

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.

2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.

3. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale, nonché dall'articolo 7 della legge n. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" e all'articolo 30 della legge n. 383/2000 recante la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

4. L'Amministrazione può avvalersi, tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.

5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni di cui ai commi 1 e 3 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 4, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati. Può procedersi all'affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l'oggetto della convenzione.

6. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

Titolo III

Disposizioni relative alla selezione dei contraenti per alcune particolari tipologie di contratti

Articolo 34 (Concessioni di servizi)

1. L'Amministrazione sottoscrive concessioni di servizi, intese come contratti che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consista unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

2. La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi è condotta secondo la previsione di cui all'articolo 30, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. Per l'affidamento delle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del d.lgs. n. 42/2004 si osservano le forme prescritte da tali disposizioni, eventualmente integrate dalla disciplina regionale.

4. Per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali si osservano le disposizioni nazionali, regionali e dello specifico regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 28.03.2011.

Articolo 35

(Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione)

1. Le procedure per l'individuazione di potenziali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 209 del 20.12.2009.
2. Per quanto concerne la forma del contratto si applica quanto previsto dall'articolo 39, comma 2.

Articolo 36

(Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili)

1. L'Amministrazione procede alla selezione di potenziali contraenti per acquisto e locazione di beni immobili nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
2. Per la vendita di beni immobili comunali si fa espresso rinvio allo specifico regolamento comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 110 del 7.7.2003 e modificato con successivo atto C.C. n. 81 del 15.4.2009.
3. Per i contratti di locazione attiva e concessione di beni si applicano i principi del comma 1 facendo altresì espresso rinvio per i beni ivi contemplati allo specifico regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 8.3.2010.

Titolo IV

Disposizioni relative alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti

Capo I

Il Contratto

Articolo 37

(Stipulazione dei contratti)

1. L'Amministrazione stipula i contratti di appalto e concessione tenendo conto:
 - a) della necessaria effettuazione delle verifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e di regolamento in ordine alla posizione del contraente prescelto ed alla sua capacità a contrattare;
 - b) delle condizioni e dei tempi per la formalizzazione, stabiliti dall'articolo 11 del d.lgs. n. 163/2006.
2. Qualora ricorra - ai sensi dell'articolo 11, commi 9 e 10-bis, del d.lgs. n. 163/2006 - una delle condizioni in cui è consentita l'esecuzione anticipata della prestazione o la stipula del contratto senza il rispetto del termine dilatorio, l'Amministrazione esplicita le motivazioni di tali adempimenti accelerati nel provvedimento di aggiudicazione definitiva e autorizza l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Articolo 38

(Stipulazione di contratti per appalti di servizi rientranti nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici)

1. L'Amministrazione procede alla stipulazione dei contratti per appalti dei servizi elencati nella nell'allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 analogamente a quanto previsto dallo stesso decreto e dal precedente articolo 37 per i contratti relativi ad altre tipologie di appalti.

Articolo 39 (Forma del contratto)

1. I contratti di appalto e concessione sono stipulati:
 - a) a seguito di procedura aperta, procedura ristretta o procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, mediante atto pubblico notarile o forma pubblica amministrativa;
 - b) a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, mediante atto pubblico notarile o forma pubblica amministrativa per importi pari o superiori a centomila euro per lavori, e pari o superiori a cinquantamila euro per servizi e forniture; con scrittura privata per importi inferiori a centomila euro per i lavori, e inferiori a cinquantamila euro per servizi e forniture.
2. I contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture sono stipulati tramite scrittura privata non autenticata per importi pari o inferiori a duecentomila euro e per atto pubblico o scrittura privata autenticata per importi superiori a duecentomila euro.
3. In considerazione della particolare natura o della modesta entità economica delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, il contratto può essere perfezionato anche:
 - a) mediante sottoscrizione in calce al capitolato da parte del dirigente della struttura interessata e dell'aggiudicatario per accettazione;
 - b) mediante sottoscrizione, da parte dell'aggiudicatario, della determinazione di aggiudicazione definitiva;
 - c) mediante separato atto di obbligazione sottoscritto dall'offerente o mediante scambio di corrispondenza tra proposta e accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile.Le correlate formalità vengono assolte dal dirigente titolare del singolo intervento per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture, il quale ne cura la conservazione.
4. Per la conclusione di contratti di importo non superiore a cinquemila euro, per i quali non sia stato preventivamente predisposto un specifico capitolato o disciplinare, è necessario apposito buono d'ordine con il quale il dirigente titolare dell'intervento dispone l'ordinazione di beni, servizi o lavori. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore dà immediata accettazione per iscritto al dirigente interessato.

Articolo 40 (Rogito a cura del Segretario Generale)

1. Alla rogazione dei contratti in forma pubblica amministrativa e alla autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione provvede il Segretario Generale - o, in caso di sua vacanza, assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di attività notarile.

2. Tutti gli originali degli atti rogati o autenticati ai sensi del precedente comma 1 vengono inseriti, secondo un ordine cronologico e progressivo, nel repertorio dell'Amministrazione conservato presso l'unità operativa Contratti. Il Segretario Generale è responsabile della tenuta del repertorio e degli originali degli atti.

Articolo 41 (Rogito presso notai)

1. Oltre ai casi in cui è la legge stessa a prevedere che il rogito sia effettuato da notaio, è in facoltà dell'Amministrazione acconsentire alla stipula presso notai designati dalla controparte in una delle seguenti ipotesi:

- a) spese a totale carico della controparte;
- b) urgenza di stipula ed impossibilità, per carichi di lavoro dell'Amministrazione, di predisporre l'atto mediante rogito del Segretario Generale o del sostituto.

2. L'Amministrazione si avvale di notai per gli atti che la legge espressamente riserva agli stessi. L'individuazione del notaio è effettuata dall'unità operativa Contratti secondo il criterio della rotazione tra tutti i notai della città di Perugia.

Articolo 42 (Competenza alla stipulazione)

1. Si procede alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito dall'unità operativa Contratti o dalla diversa struttura competente alla presenza, ove necessario, del Segretario Generale o del Vice Segretario Generale.

2. Il contratto è sottoscritto dal dirigente titolare dell'intervento per conto dell'Amministrazione e dal soggetto legittimato alla firma per il contraente privato. Se trattasi di società la firma deve essere apposta dal legale rappresentante o da altro soggetto delegato, munito di apposita procura.

3. Qualora il contraente non si presenti nel giorno comunicato dall'unità operativa Contratti o dalla diversa struttura competente ovvero non provveda agli adempimenti richiesti, può essere diffidato ad adempiere, con lettera raccomandata a/r, entro il termine massimo di quindici giorni. Decorso infruttuosamente detto termine senza che l'interessato abbia comunicato un legittimo impedimento, il dirigente competente dichiara la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione definitiva.

Articolo 43 (Spese contrattuali)

1. Le spese contrattuali concernono le imposte ipotecarie, catastali, di bollo e di registro nonché i diritti di segreteria secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge n. 604/1962. La riscossione dei diritti è sempre obbligatoria.

3. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata sono soggetti a registrazione in termine fisso a prescindere dal loro valore.

4. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo, fatti salvi i casi di esenzione espressamente contemplati dalla normativa vigente.
5. Sono a carico della controparte tutte le spese contrattuali di cui al comma 1 del presente articolo.
6. La controparte è, di norma, tenuta a corrispondere le spese contrattuali richieste dalla Amministrazione mediante bonifico bancario presso la Tesoreria comunale. Il pagamento deve sempre precedere la sottoscrizione del contratto.

Articolo 44 **(Contenuto e durata del contratto)**

1. Nella redazione e stipulazione del contratto, le parti osservano le disposizioni del codice civile e del diritto contrattuale in genere.
2. In considerazione dell'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione, nelle premesse del contratto devono essere richiamati e riassunti gli atti amministrativi, decisorii e autorizzatori che ne stanno alla base. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrarre, nel capitolato speciale e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
3. Sono elementi essenziali del contratto:
 - a. individuazione e identificazione dei contraenti;
 - b. oggetto del contratto;
 - c. luogo, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - d. importo contrattuale;
 - e. modalità e tempi di pagamento;
 - f. durata e decorrenza del contratto;
 - g. spese contrattuali e oneri fiscali;
 - h. luogo e data;
 - i. sottoscrizione a cura dei contraenti.
4. Nel caso in cui la natura del contratto o il fine perseguito lo richiedano, il contratto deve contenere:
 - a. modalità di controllo e di collaudo;
 - b. facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - c. sanzioni e penali per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza previsti nei confronti dei lavoratori e soci;
 - d. regolamentazione del subappalto e cessione del contratto;
 - e. importo e modalità di prestazione della cauzione definitiva, ove prevista;
 - f. regolamentazione delle ipotesi di aumento o di diminuzione della prestazione;
 - g. disciplina del rinnovo, nelle forme consentite dall'ordinamento;
 - h. clausola di revisione periodica dei prezzi;
 - i. premio di accelerazione;
 - l. anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
 - m. eventuale clausola compromissoria;
 - n. coperture assicurative di cui all'articolo 129 del d.lgs. n. 163/2006;
 - o. elezione del domicilio;
 - p. altre clausole ritenute essenziali, importanti ed opportune avuto riguardo all'oggetto e alla tipologia del contratto.

5. I contratti di appalto di lavori, servizi e forniture contengono l'impegno dell'affidatario ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le disposizioni in materia di versamenti contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi e sanitari in favore dei dipendenti nonché quelle in materia di diritto al lavoro dei disabili e quelle relative alla tutela, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

6. In tutti i contratti stipulati dall'Amministrazione deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale. Sono nulle eventuali clausole di rinnovo tacito o espresso, salvo i casi in cui è consentito dalla legge.

7. Costituiscono parte integrante del contratto, e in esso devono essere richiamati pur se non materialmente allegati, i provvedimenti e i documenti indicati dal responsabile unico del procedimento nonché quelli specificamente individuati dalle leggi di settore.

8. Nel caso di appalti di lavori pubblici, il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari devono essere materialmente allegati al contratto.

Articolo 45 **(Cauzione provvisoria e definitiva)**

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture l'entità, il contenuto e le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono stabiliti dall'articolo 75 del d.lgs. n. 163/2006.

2. L'esecutore di contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture è obbligato a prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto stesso secondo l'entità, le modalità e le forme previste dall'articolo 113 del d.lgs. n. 163/2006. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione definitiva anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei dipendenti lavoratori.

3. In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale l'esecutore è tenuto al corrispondente adeguamento dell'ammontare della cauzione definitiva. L'esecutore è altresì tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

4. La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata secondo la previsione di cui all'articolo 113 del d.lgs. n. 163/2006. Allo svincolo della cauzione definitiva provvede il dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto.

5. La costituzione della cauzione definitiva non è di norma richiesta, salvo contraria e motivata indicazione nella determinazione a contrarre, nei seguenti casi:

- per i contratti di importo fino a centomila euro;
- per i contratti stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica;
- per i contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo.

Articolo 46

(Responsabilità e assicurazioni)

1. Nei capitolati di appalto o anche in altri contratti, se necessario, deve essere specificato che ogni e qualsiasi responsabilità, onere diretto od indiretto riguardanti l'oggetto del contratto deve risultare a carico dell'esecutore, il quale risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno cagionato all'Amministrazione o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'esecutore è obbligato a stipulare polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) con la quale si impegna a tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità. La polizza RCT deve recare l'espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad azioni di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto medesimo.
3. Nel caso di lavori pubblici, l'esecutore degli stessi è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma assicurata corrisponde, di norma, all'importo del contratto. Nel capitolato speciale d'appalto è consentito prevedere, dandone specifica motivazione, che la somma assicurata sia superiore all'importo del contratto. La stessa polizza di assicurazione deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile verso terzi il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di cinquecentomila euro ed un massimo di cinque milioni euro.
4. Il contraente trasmette all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della data fissata per la stipula del contratto oppure, nel caso di esecuzione anticipata della prestazione, entro i cinque giorni antecedenti l'inizio della esecuzione stessa.
5. In ipotesi diverse dai contratti di appalto in cui spetti all'Amministrazione dotarsi di polizze assicurative specifiche, la determinazione dirigenziale o altro provvedimento amministrativo dovrà recarne le condizioni congrue rispetto all'oggetto del contratto al fine di sollevare l'assicurato da responsabilità previ opportuni e preventivi accordi con l'ufficio comunale competente e, comunque, sempre attivando le polizze previste prima della stipula del contratto.

Capo II

L'esecuzione del contratto

Articolo 47

(Esecuzione del contratto)

1. In relazione all'esecuzione dei contratti l'Amministrazione applica quanto disposto dagli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni contenute nel Regolamento attuativo del codice dei contratti.

Articolo 48

(Inadempimenti e penali)

1. Qualora gli inadempimenti non siano ascrivibili a fatto imputabile al contraente e, comunque, non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il responsabile dell'esecuzione del

contratto potrà convenire con l'altro contraente la correzione della prestazione o la eliminazione di eventuali vizi e difformità della stessa a sua cura e spese ovvero la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.

2. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell'altro contraente.

3. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture si applicano, comunque, gli articoli 1373 del c.c. e 134 del d.lgs. n. 163/2006 in materia di recesso nonché gli articoli 1453 e ss. del c.c. e gli articoli 135, 136 e 140 del d.lgs. n. 163/2006 in materia di risoluzione del contratto.

4. Qualora il contratto contenga penali in caso di mancata, inesatta o ritardata esecuzione delle prestazioni convenute, rimane impregiudicata la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore. L'irrogazione delle penali rientra nella competenza del dirigente che gestisce il contratto.

5. Negli appalti di lavori, servizi e forniture le penali da applicare per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'esecutore sono stabilite in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La misura delle penali irrogate non può essere complessivamente superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

6. Ai pagamenti effettuati dall'Amministrazione Comunale a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al presente Regolamento, si applica quanto previsto dal d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 49 **(Cessione del contratto e subappalto)**

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi consentiti dalla legge.

2. Negli appalti di lavori, servizi e forniture le vicende soggettive dell'esecutore del contratto previste dall'articolo 116 del d.lgs. n. 163/2006 non danno luogo a cessione del contratto. In particolare, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Amministrazione fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del d.p.c.m. 11.5.1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 163/2006. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione senza che l'Amministrazione abbia comunicato formale opposizione, gli atti di cui al presente comma, secondo periodo, producono nei confronti dell'Amministrazione tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. E' sempre ammesso il subappalto delle prestazioni dedotte in contratto nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Il subappalto necessita della previa autorizzazione dell'Amministrazione.

4. Il pagamento in favore dei subappaltatori e dei cottimisti di lavori, servizi e forniture è effettuato secondo quanto disposto nel bando di gara o nella lettera di invito o comunque negli altri documenti di gara ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

Titolo V

Disposizioni relative alla risoluzione di controversie

Articolo 50 (Definizione delle controversie)

1. Per le controversie che dovessero insorgere nell'ambito dei contratti di appalto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 51 (Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. L'Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. n. 163/2006.

2. Alle procedure di cui al precedente comma 1 si applica quanto stabilito dall'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dal Regolamento sul procedimento per la risoluzione delle controversie adottato dall'Autorità con deliberazione approvata in data 1 marzo 2012.

Titolo VI Disposizioni organizzative, di rinvio, transitorie e finali

Articolo 52 (Rinvio dinamico)

1. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate e modificate per effetto di sopravvenute modifiche alle fonti normative disciplinanti la materia.

Articolo 53 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento viene fatto espresso rinvio alle norme comunitarie, statali e regionali in materia e segnatamente al Codice dei contratti pubblici e al suo Regolamento di attuazione.

Articolo 54 (Abrogazione)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente "Regolamento comunale dei contratti", approvato con deliberazione C.C. n. 105/1993.

Articolo 55

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.